

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 61-A)

## RELAZIONE DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE ROSA)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENTURI, FALCUCCI Franca e BERNARDINETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1968

---

Comunicata alla Presidenza il 25 febbraio 1969

---

Integrazione delle disposizioni contenute nella legge 12 novembre 1955, n. 1137,  
per l'avanzamento dei capitani anziani dell'Arma dei carabinieri

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Venturi ed altri, interessa un numero piuttosto limitato di capitani anziani dell'Arma dei carabinieri, sicchè si potrebbe essere quasi indotti a catalogarlo fra quelli che, con espressione pittoresca, sono definiti « a fotografia ».

L'esame meditato di merito del provvedimento fa convinti, peraltro, che si tratta di una proposta che vuole riconoscere ad alcuni ufficiali dell'Arma benemerita benefici e diritti già goduti dagli ufficiali di altre armi e di altri Corpi armati.

Il provvedimento intende eliminare una sperequazione a danno dei capitani dei carabinieri delle classi 1913, 1914 e 1915.

In primo luogo, deve dirsi che la promozione da capitano a maggiore dei carabinieri, così come dispone la legge base del 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche, non è assicurata in un ragionevole periodo di anzianità di grado.

Esiste, inoltre, una manifesta ingiustizia nei confronti di tutti i capitani dei carabinieri in quanto questi, a differenza dei pari grado delle varie armi dell'Esercito (legge 16 novembre 1962, n. 1622) non hanno la possibilità di transitare nel ruolo speciale unico.

Ai sensi delle disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 7 della citata legge n. 1622, istitutiva del ruolo speciale unico, i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, giudicati tre volte idonei all'avanzamento, vennero iscritti in quadro e promossi al grado di maggiore senza ulteriore valutazione e, in seguito, al grado di tenente colonnello, grado assicurato a tutti gli ufficiali di tale ruolo.

Tuttora, per effetto del secondo comma dello stesso articolo 7, ai capitani dei ruoli normali delle predette armi è consentito, dopo tre giudizi di idoneità all'avanzamento, di chiedere il passaggio nel ruolo speciale unico; le immissioni avvengono alla data del 31 dicembre di ogni anno, con precedenza per coloro che sono più vicini al limite di età per la cessazione dal servizio permanente.

I capitani dei carabinieri, che non erano stati compresi nel ruolo speciale unico, beneficiarono ugualmente della predetta legge, in quanto venne modificata la tabella 1 della legge n. 1137 e, pertanto, le promozioni al grado di maggiore, anzichè essere 36, per gli anni 1963-1964 furono stabilite rispettivamente in 79 e 60.

In tal modo poterono conseguire la promozione al grado di maggiore tutti i capitani anziani dell'epoca i quali, alla fine del 1968, sono stati promossi anche al grado di tenente colonnello.

La successiva legge 18 novembre 1964, numero 1249, ha migliorato la posizione di quei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio del ruolo speciale unico, che non potevano conseguire la promozione al previsto termine di 8 anni di permanenza nel grado, in quanto, con le disposizioni contenute nell'articolo 6, veniva consentita la promozione ad anzianità a maggiore dopo dieci anni di grado.

Con legge 14 novembre 1967, n. 1145, agli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, giudicati tre volte idonei all'avanzamento senza iscrizione in quadro, veniva data la possibilità di essere promossi al grado superiore a disposizione, con decorrenza dal giorno precedente a quello del compimento dei limiti di età. Infatti l'articolo 1 della predetta legge, di cui si chiede ora l'applicazione anche in favore dei capitani anziani dei carabinieri delle classi 1913, 1914 e 1915, recita: « Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza, che siano stati comunque valutati per l'avanzamento al grado superiore almeno tre volte, con giudizio di idoneità, i quali non possono conseguire la promozione perchè raggiunti dai limiti di età negli anni 1967, 1968 e 1969, sono collocati, direttamente, nella posizione di « a disposizione » e promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui verrebbero raggiunti da detti limiti.

« Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza, che siano stati valutati per l'avanzamento al grado superiore una o due volte, con giudizio di idoneità, i quali non possono conseguire la

terza valutazione perchè raggiunti dai limiti di età negli anni 1967, 1968 e 1969, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui vengono raggiunti detti limiti e collocati in posizione ausiliaria.

« Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo di provenienza di pari grado di maggiore anzianità, non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

« Non costituisce, inoltre, ostacolo alla promozione l'esistenza, nel ruolo di provenienza, di pari grado più anziani, non ancora valutati per l'avanzamento, ovvero già valutati, giudicati idonei, ma non inclusi in quadro di avanzamento, ovvero non ancora promossi ».

Le predette disposizioni sono state estese, con legge successiva, anche agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

È evidente che le leggi seguite a quella fondamentale del 12 novembre 1955, n. 1137, hanno modificato ed eliminato in massima parte alcune lacune, proprie di ogni provvedimento legislativo, assicurando ragionevoli possibilità di carriera agli ufficiali.

Non è così per i capitani anziani dei carabinieri delle classi 1913, 1914 e 1915, i quali vengono raggiunti dal limite di età — 54 anni — e collocati in congedo senza aver potuto conseguire la promozione al grado di maggiore.

Ed è più evidente la sperequazione in danno di questi ufficiali ove si consideri che

essi vengono esclusi dall'avanzamento nonostante siano stati dichiarati idonei alcuni per tre, altri addirittura per sei volte, e contino una anzianità nel grado che va da un minimo di 12 ad un massimo di 14 anni.

Sono da considerare, infine, le benemerite di questi ufficiali, i quali hanno partecipato alla guerra 1940-43, alcuni a quella di Liberazione e fatto parte del fronte clandestino della Resistenza, mentre altri hanno prestato servizio in Sardegna, in Sicilia o nella legione di Bolzano.

Un'ultima considerazione: quasi tutti questi ufficiali provengono dai sottufficiali, di modo che la mancata promozione li metterebbe in condizioni di svantaggio e di disagio morale nei confronti dei loro ex colleghi, i quali possono rimanere in servizio fino al 61° anno di età, con un trattamento economico di quiescenza e di buonuscita più favorevole.

La Commissione difesa ha espresso avviso favorevole sul disegno di legge, accogliendo, peraltro, due emendamenti sostitutivi, proposti dal relatore: l'uno, all'articolo 2, che precisa che gli effetti economici del provvedimento decorrono dal 1° gennaio 1969; l'altro, all'articolo 3, con il quale viene meglio indicata la copertura finanziaria.

Il relatore, a conclusione, invita il Senato a voler esprimere voto favorevole sul disegno di legge.

ROSA, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEI PROPONENTI

## Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1145, si applicano anche ai capitani dell'Arma dei carabinieri appartenenti alle classi di leva 1913, 1914 e 1915, nel senso che gli interessati vengono promossi nel soprannumero anzichè a disposizione.

Le eccedenze di organico risultanti nel grado di maggiore per effetto delle promozioni di cui al comma precedente sono riasorbite con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere *a*) e *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Di tali eccedenze non si tiene conto nella determinazione delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare nell'avanzamento.

## Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1967.

## Art. 3.

L'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge per complessive lire 2.800.000 graverà sul capitolo 4001 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa relativa all'esercizio 1968.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DELLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

## Art. 2.

Gli effetti economici della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1969.

## Art. 3.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, per complessive lire 2.800.000, si farà fronte con le disponibilità del capitolo n. 4007 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1969.